



ALLEGATO ALLA DELIB. DEL C. S.

N. 45 del 10-4-02

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Selargius

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI
E SOGGETTI PRIVATI**

(ART. 12 LEGGE N. 241/1990)

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA'

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti, pubblici e privati, che operano senza fini di lucro a favore della collettività, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei confronti:

- a) dell'attività amministrativa disciplinata da specifiche disposizioni legislative o da altri regolamenti;
- b) degli apporti contributivi in favore di persone e di enti pubblici e privati specificatamente individuati da disposizioni legislative o regolamentari.

La disciplina normativa dettata dal presente Regolamento non trova applicazione, inoltre, per l'attività amministrativa diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi di contenuto generale, di atti di programmazione e di pianificazione.

ART. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria e presupposto di legittimità per l'adozione di atti e provvedimenti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza procedimentale, nonché dei singoli criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, mediante esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Ai sensi del precedente comma, in ciascun provvedimento di concessione di contributo deve essere recata espressa e puntuale menzione della norma del presente regolamento, in applicazione della quale il contributo stesso viene erogato.

L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

TITOLO II

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 3

Il Comune può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) attività di promozione culturale ed informazione;
- e) attività di valorizzazione del tessuto economico e turistico;
- f) attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace;

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, non escludendo comunque quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

TITOLO III

DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 4

La concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento può essere disposta a favore di:

- a) enti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) enti privati, associazioni riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- c) persone fisiche, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di benefici economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 195/74 e all'art. 4 delle legge n. 659/81, nessun beneficio può essere disposto a favore di soggetti che fanno parte dell'articolazione politico-organizzativa di partiti politici e di gruppi parlamentari.

TITOLO IV

NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E BENEFICI

ART. 5

L'amministrazione comunale sostiene, attraverso la concessione di contributi e vantaggi economici, le attività dei soggetti di cui al precedente art. 4 operanti nelle aree sportive, ricreative, ambientali, educative, culturali e dello sviluppo turistico ed economico, al fine di promuovere la crescita culturale del territorio in un corretto e fattivo rapporto tra istituzioni ed espressioni aggregative della società, che abbiano come finalità:

- a) la riflessione ed il coinvolgimento dei cittadini su temi di interesse sociale quali: la pace, il rapporto uomo-ambiente, la cooperazione e la solidarietà fra gli individui, i popoli e le nazioni;
- b) la tutela dei diritti umani e civili, l'approfondimento della conoscenza della storia locale, come risultante della complessa intergenza dei fattori culturali, ambientali e socioeconomici, interni ed esterni alla comunità locale;
- c) il recupero e la salvaguardia dei valori storici, culturali, architettonici e ambientali del territorio;
- d) il potenziamento e la qualificazione del ruolo formativo dello sport e l'offerta di opportunità di valorizzazione della realtà territoriale a livello extracomunale, la promozione dell'aggregazione giovanile per offrire ai giovani opportunità di arricchimento culturale ed occasioni di incontro eventualmente anche tramite la promozione degli scambi intercomunali e internazionali, la possibilità di coltivare interessi sportivi e ricreativi;
- e) lo sviluppo armonico ed equilibrato delle offerte culturali sportive e ricreative attraverso programmazioni che coinvolgono anche i comuni limitrofi;
- f) l'incentivazione di interessi scientifici, artistici e letterari, offrendo occasioni di produzione, fruizione, conoscenza e incontro;
- g) iniziative culturali, ricreative e formative legate allo sviluppo economico.

ART. 6

Gli interventi del Comune per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate a:

- a) favorire la pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani, con particolare riferimento alle società sportive e associazioni che curano la pratica di attività sportive, ricreative e per il tempo libero, purché le stesse si rivolgano almeno in parte a soggetti residenti nel territorio comunale;
- b) supportare interventi a favore di società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico qualora ricorrano particolari motivazioni attinenti al prestigio ed all'immagine della comunità.

ART. 7

Gli interventi del Comune per la promozione e valorizzazione del settore economico e turistico si realizzano:

- a) nel concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne, manifestazioni, sia che si tengano in territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando tali attività risultino idonee ad accogliere una effettiva partecipazione delle attività esercitate dal comune;
- b) nel concorso in iniziative collettive di promozione di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende del settore con sede comunale;
- c) nel concorso a manifestazioni qualificanti l'immagine della comunità, le produzioni locali, il patrimonio ambientale sociale economico artistico e storico, e finalizzate ad incrementare i flussi turistici in territorio comunale;
- e) nella concessione di contributi annuali a favore di organismi di volontariato impegnati nella valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;

ART. 8

Gli interventi dell'amministrazione comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività culturali, formative, educative, aggregative e ricreative sono finalizzate principalmente a:

- a) sostenere soggetti che promuovono sul territorio comunale attività culturali, artistiche e di spettacolo;
- b) sostenere soggetti impegnati nella valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali costituenti patrimonio della comunità;
- c) sostenere soggetti che sul territorio comunale organizzano convegni, mostre, esposizioni, rassegne e iniziative similari;

- d) promuovere e valorizzare la conoscenza della storia locale come risultante della complessa interazione di fattori culturali, ambientali, socioeconomici interni ed esterni la comunità locale;
- e) recupero e salvaguardia dei valori storici, monumentali, architettonici, culturali ed ambientali del territorio comunale;
- f) promuovere interessi scientifici, artistici e letterari, offrendo alla comunità occasioni di produzione, di eventi, fruizione, conoscenza ed incontro;
- g) favorire lo sviluppo armonico ed equilibrato delle offerte culturali, sportive e ricreative attraverso programmazioni che coinvolgano anche i Comuni limitrofi.

ART. 9

Gli interventi dell'amministrazione comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività rivolte al mondo giovanile sono finalizzate principalmente a:

- a) favorire l'aggregazione giovanile e la libera frequentazione al fine di promuovere il benessere e prevenire il disagio;
- b) offrire occasioni di informazione e scambio al fine di supportare i percorsi decisionali del giovane cittadino;
- c) potenziare e qualificare le occasioni di arricchimento culturale rivolte ai giovani, gli interessi sportivi e ricreativi anche favorendo gli scambi intercomunali e internazionali.

ART. 10

Gli interventi dell'amministrazione comunale a favore di attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel proprio territorio sono finalizzate principalmente a:

- a) sostegno di attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) sostegno di iniziative volte alla promozione nei cittadini del rispetto e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) sostegno di mostre ed esposizioni volte alla valorizzazione, conservazione e protezione dei beni ambientali.

ART. 11

Gli interventi dell'Amministrazione potranno essere riferiti sia ad una specifica manifestazione o iniziativa e sia all'attività ordinaria annuale. Lo stesso soggetto può inoltrare entrambe le richieste di contributo, purché nel programma inerente l'attività annuale non siano comprese manifestazioni o iniziative oggetto di separata istanza.

Sono considerati contributi finanziari o altre utilità economiche le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione. I benefici assumono la forma di contributi quando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire le attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'amministrazione comunale, fino ad un massimo dell'85% della spesa prevista.

TITOLO V

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 12

Al fine di razionalizzare le varie manifestazioni e di armonizzarle con quelle che l'Amministrazione intende direttamente organizzare, la Giunta Comunale, con atto d'indirizzo da adottarsi entro il 30 novembre precedente all'anno di riferimento, stabilisce le tipologie di iniziative da ammettere a contributo e definisce la percentuale di risorse, a valere su quelle che saranno iscritte sul bilancio dell'anno di riferimento, da destinare a ciascuna di esse, privilegiando, nel rispetto delle finalità stabilite dal titolo IV del presente Regolamento, i programmi/progetti che prevedano:

- a) iniziative di rilevanza sociale, culturale e sportiva che interessino la popolazione residente e/o turistica, o che prevedano forme d'intervento finalizzate ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o a combattere fenomeni di degenerazione sociale;
- b) iniziative finalizzate a sopperire, a livello locale, alla carenza o alla precarietà di servizi in favore della popolazione residente e/o turistica;
- c) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- d) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale della città e del territorio;
- e) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale la Città di Selargius, le sue risorse, la storia e la cultura;
- f) la professionalità e l'esperienza nel settore, con particolare riguardo alla struttura tecnica ed organizzativa dei richiedenti.

Tramite specifico bando pubblico l'Amministrazione Comunale provvederà a rendere note le tipologie di attività che intende sovvenzionare, con indicazione dell'esigenza cui si intende dare risposta e dei soggetti cui ci si rivolge.

Le istanze di ammissione a contributo finanziario e beneficio economico per manifestazioni, iniziative, progetti e gestione annuale di attività ordinaria dovranno essere presentate all'ufficio competente entro il 31 gennaio dell'anno di svolgimento, in carta semplice, utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione dal settore competente. Potranno costituire eccezione ai termini previsti le richieste relative a quelle iniziative eccezionali la cui messa in atto nasce da esigenze legate a eventi o temi di attualità, e che quindi non sono programmabili con il necessario anticipo.

Il procedimento di cui al presente titolo trova applicazione, fatta eccezione per il piano delle scadenze, anche nell'ambito della programmazione di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

ART. 13

Per le manifestazioni e iniziative realizzate da soggetti di cui all'art. 4, lettere a)-b)-c): l'istanza deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente/legale rappresentante pro-tempore corredata di programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con indicazione del luogo, data di svolgimento, finalità, destinatari e del preventivo finanziario dal quale risulti l'elenco analitico delle spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluso quella eventualmente a proprio carico. Occorre altresì allegare anche copia dello statuto e/o atto costitutivo dell'associazione o ente, qualora questa documentazione non sia già stata depositata in precedenza. Dopo il primo anno di attività è richiesta anche copia dell'ultimo bilancio approvato.

Per attività ordinarie annuali espletate dai soggetti di cui all'art. 4, lettera a)-b): l'istanza deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente/legale rappresentante pro-tempore corredata, per il primo anno d'attività, dal programma dettagliato dell'attività programmata (con indicazione dei luoghi, date di svolgimento, finalità e destinatari) e del bilancio di previsione dal quale risultino, raggruppate per voci omogenee, le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluso quella eventualmente a proprio carico. Dopo il primo anno di attività o comunque per quelle richieste relative all'anno successivo a quello per cui il soggetto ha fruito di contributo dell'ente, l'istanza deve essere integrata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale si evinca il corretto utilizzo del concorso finanziario del Comune.

La documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere inoltre integrata da ogni altro documento che il competente Ufficio Comunale ritenga opportuno e necessario ai fini istruttori.

In caso di impedimento o assenza del presidente/legale rappresentante pro-tempore, l'istanza può essere sottoscritta dal vice presidente o da altro soggetto a ciò specificatamente delegato. In quest'ultimo caso, la delega deve essere allegata alla stessa istanza di contributo.

ART. 14

Nei preventivi e nei rendiconti relativi a manifestazioni, iniziative, progetti e attività ordinarie annuali ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'ente, del soggetto organizzatore, e di tutti coloro che a qualsiasi titolo offrono collaborazione volontaria, ai quali può essere solamente riconosciuto un documentato rimborso

spese, nonché gli oneri riferiti all'utilizzo di impianti, attrezzature e materiali dei quali già dispone il soggetto organizzatore o che sono a sua disposizione a titolo gratuito. L'intervento dell'Amministrazione non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori oneri che manifestazioni, iniziative, progetti richiedano e non può essere accordato per il ripiano di disavanzi di gestione conseguenti all'espletamento di attività ordinarie.

Non sono altresì ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b) ricevimenti e incontri di carattere conviviale;
- c) compensi a terzi, se non derivanti da prestazioni che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione;
- d) acquisto beni durevoli. L'acquisto di tali beni è consentito, a condizione che ne venga attestata l'assoluta necessità, esclusivamente nell'ambito dell'attività ordinaria annuale degli enti e/o associazioni. In ogni caso, l'importo complessivo relativo ai predetti oneri non potrà essere superiore al 20% delle spese globali, con riferimento al bilancio sia preventivo che consuntivo.

TITOLO VI

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 15

Le istanze pervenute sono trasmesse e assegnate per l'assolvimento del procedimento istruttorio al Settore competente.

Entro il 30 marzo di ogni anno e comunque subordinatamente all'efficacia giuridica del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Responsabile del Settore competente adotta con propria determinazione, sulla base delle presenti norme regolamentari, dell'atto di indirizzo della G.C. di cui al primo comma del precedente art. 12 e delle risultanze istruttorie, il piano di riparto delle risorse e stabilisce l'importo attribuito a soggetti e iniziative incluse nel piano, definendo altresì i soggetti e/o le iniziative escluse dal piano di riparto. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti che sulla base degli esiti dell'istruttoria, risultino privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le presenti norme regolamentari.

TITOLO VII

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 16

Per le manifestazioni o iniziative svolte dai soggetti di cui all'art. 4, lettere a)-b)-c), l'erogazione del contributo assegnato col piano di riparto viene disposta previa presentazione di consuntivo delle spese effettivamente sostenute, entro 60 giorni dalla presentazione di quest'ultimo. Se la spesa complessiva risulta essere inferiore del 15% a quella preventivata o comunque minore dell'importo del contributo concesso, questo sarà proporzionalmente ridotto. E' prevista, su esplicita richiesta del soggetto interessato corredata da idonea fideiussione assicurativa o bancaria di pari importo, l'erogazione di un acconto pari al 50% del contributo assegnato.

Per le attività ordinarie annuali espletate dai soggetti di cui all'art. 4, lettere a)-b), l'erogazione dei contributi ha luogo per una quota pari al 75% nel corso dell'esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, e per il residuale 25% a saldo nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è stato concesso. Se la spesa complessiva risulta essere inferiore del 15% a quella preventivata o comunque minore dell'importo del contributo concesso, questo sarà proporzionalmente ridotto. La richiesta d'anticipazione del 75% del contributo deve essere accompagnata da idonea fideiussione assicurativa o bancaria di pari importo.

Il rendiconto, da redigersi su specifica modulistica formulata a cura del competente Ufficio Comunale e trasmessa ai soggetti beneficiari unitamente alla comunicazione di concessione del contributo, si articola nell'elencazione analitica delle pezze giustificative delle spese sostenute, corredato dalla dichiarazione del presidente/legale rappresentante che attesti la loro rispondenza alla normativa vigente e la indicazione del domicilio fiscale presso il quale saranno custodite, e da specifica dichiarazione attestante le entrate a qualunque titolo percepite. L'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di richiedere al soggetto organizzatore i documenti originali giustificativi delle spese sostenute. A tal fine è fatto obbligo allo stesso soggetto di custodire presso il proprio domicilio fiscale, per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell'attività, la relativa documentazione contabile. Nell'ambito di quest'ultima non sono ammissibili scontrini fiscali, autofatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non aderente alle vigenti norme fiscali.

TITOLO VIII

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 17

Il patrocino di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore previa produzione di idonea istanza e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per l'attribuzione degli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità espresse dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18

Limitatamente all'anno 2002, i termini stabiliti dall'art. 12, primo comma, dall'art. 12, secondo comma, e dall'art. 15, secondo comma, si intendono rispettivamente determinati al 15 giugno, al 30 luglio ed al 30 ottobre.

ART. 19

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente analogo Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 26/04/1991 e successive deliberazioni integrative n. 86 del 21/06/1991 e n. 65 del 05/06/1995.